LA LINGUA DEGLI ORDINAMENTI MARITTIMI DI TRANI

Le vie di approccio più praticate dagli studiosi per venire a capo dei numerosi problemi posti dal testo delle *Consuetudini* di mare della città di Trani sono state quelle della storia del diritto marittimo, del commercio e della storia locale. L'aspetto linguistico degli *Ordinamenti* tranesi non ha mai formato oggetto di un'apposita ricerca che, sottoponendo a scrutinio l'intero testo, contribuisse a impostare in maniera più sicura la questione dell'origine, della datazione o databilità di questo insigne documento e a determinare anche in base a questo argomento che cosa è possibile e che cosa non è possibile affermare.

Non sono mancati gli studiosi che hanno segnalato questa o quella parola, singole forme e costrutti presenti nel testo, ravvisandovi ora i segni della parlata pugliese, ora le tracce di quella veneziana, e tuttavia senza un proposito definito, senza ricavare da queste osservazioni isolate indicazioni coerenti e funzionali a una determinata tesi interpretativa.

Bisogna riconoscere che il problema linguistico degli Statuti tranesi si presenta in termini tutt'altro che semplici. La prima difficoltà risiede nel fatto che l'unica data certa intorno alla costituzione del testo è quella della loro pubblicazione, il 1507. Com'è noto, tanta parte delle discussioni sugli *Ordinamenta maris* si è polarizzata sul problema della datazione, sembrando ad alcuni accettabile sotto il profilo storico e talvolta perfino sotto quello linguistico la data del 1063; parendo ad altri che, ferma restando questa data, si debba pensare a una traduzione da un originale latino, mentre altri studiosi hanno avanzato proposte di date diverse [1].

[1] Per informazione riassuntiva di tutta la questione e la relativa bibliografia, v. F. SAMARELLI, *Nuovo contributo sugli ordinamenti marittimi di Trani*, Molfetta 1937, pp. 15-44. La riserva storica secondo cui le condizioni civili ed economiche di Trani, valutate troppo precarie alla data del 1363, renderebbero

Esclusa come troppo alta la data del 1063 per un testo volgare i cui caratteri di lingua sono troppo manifestamente seriori di più secoli, ed esclusa la tesi di un testo originario latino anche, come si vedrà, per motivi interni al testo stesso, resta aperto il problema di una collocazione cronologica attendibile tra il terminus a quo del 1063 e la data più bassa del 1507.

Alle diverse spiegazioni in vario modo motivate a correzione di una data che ad illustri storici è apparsa troppo remota anche dal punto di vista della storia del diritto marittimo, mi sia consentito di aggiungere un'ipotesi personale che non è stata avanzata, per quanto io sappia, da nessuno degli studiosi che si sono occupati della questione della datazione degli *Ordinamenti*, e la esporrò perché, anche ammesso che sia la spiegazione giusta, il problema linguistico non ne rimane in nessun modo condizionato, che anzi è esso il dato condizionante. Questa ipotesi, di carattere paleografico, postula la data del 1363, supponendo un errore di lettura nel manoscritto originario da parte dell'editore cinquecentesco.

Posto che si tratti di un errore, è lecito domandarsi come possa essere accaduto uno scambio di data così vistoso e insomma, quale possa essere stata la meccanica dell'incidente cronologico.

inverosimile in quel periodo di tempo l'istituzione di ordinamenti marittimi, che postulano invece situazioni ambientali e commerciali favorevoli, contrasta con vari riscontri documentari, di cui uno del 1363, che dimostra con certezza l'esistenza in corso a Trani di un commercio marittimo abbastanza importante da richiedere l'intervento di Roberto d'Angiò volto a rinegoziare con Venezia opportuni accordi per mettere fine alle controversie in atto: « quod possint cum condicionibus Venetiis cum eorum personis, navigiis et mercibus mercari et conversari et merces immictere et extrahere » (v. SAMARELLI, ivi, p. 117). Non mancano altri documenti coevi ugualmente probanti, del 1358, in cui lo stesso re Roberto interviene con una lettera diretta ai Giustizieri Vicarii, ai maestri portolani e ad altri ufficiali delle città di Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Bari, dando disposizioni sull'esazione dei dazi « ab extraentibus de portu Civitatis eiusdem et merces differendas per mare ». Si aggiunga un altro documento, del 1362, in cui l'Arcivescovo di Trani dichiara l'intenzione di allargare a sue spese l'area circostante la Maggiore Chiesa della città per dare maggiore spazio al mercato annuale dei Santi Leucio e Nicola Pellegrino « pro comoditate et habilitate mercatorum concurrentium ad nundinas ipsas cum rebus et mercimoniis eorundem ». Non è certo questa l'immagine di una città in crisi. (v. G. BELTRANI, *Universitatis Tranensis Liber Rubeus*, pp. 14, 400; copia unica nella Biblioteca Comunale « G. Bovio » di Trani).

La mia ipotesi è che il manoscritto originale portasse la data del 1363 con la segnatura in cifre romane MIII^{c}LXIII e che il compendio MIII^{c} sia stato letto Mill°, scambiando le tre aste del centesimo per le aste di (M)ill, che in grafia coeva sono assai simili, e il semicerchio del c(entesimo) per il cerchio ° del millesimo [2].

Se questo è accaduto, si ha la data del 1363, che non solo è una data di assoluto rispetto storico anche per coloro che si lasciano troppo generosamente blandire dall'amor di patria, ma è un punto di riferimento che ridimensionando di tre secoli la data d'origine degli *Ordinamenti*, restituisce credibilità a molte cose che prima non trovavano una spiegazione accettabile. Inoltre, questa data è l'unica che, come aveva notato per primo il Pardessus, trova corrispondente l'indizione che per ogni altra data risulterebbe sbagliata.

È questa la data più verosimile a cui possa essere riferita storicamente la lingua degli *Ordinamenti* ed anche così ci sembra una data molto precoce.

Quando si procede all'elaborazione di simili testi consuetudinari, solitamente si parte da una o più intelaiature precedenti, da altri testi di confronto e si lavora su quelli. Possiamo credere che ciò sia accaduto anche per gli *Ordinamenti* di Trani, ma non possiamo andare oltre questa ipotesi. Come si sa, degli *Ordinamenti* non possediamo l'originale, ma solo una copia stampata nel 1507 a Venezia, insieme al testo di altri documenti consimili, procurataci dalla solerzia di un erudito marchigiano di Fermo, Carlo Martello, già preposto dalla Serenissima al riordino dell'archivio veneziano [3].

[2] L'eccezione tecnica che la segnatura della data nel protocollo si indicasse sempre in lettere (es.: millesimo trecentesimo ecc.) e non in cifre, non è esatta, come è possibile accertarsi consultando un qualsiasi atlante paleografico, per es. quello a cura di F. A. Ugolini, *Atlante paleografico romanzo*, fasc. I, Torino 1944, tavv. XI, XII, XIV, con date che vanno dal 1183 al 1404. Per la tipologia delle cifre, v. *Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento*, a c. di A. Stussi, Pisa 1965, pp. 58, 70, 132, 134, 139, 169.

[3] Debbo alla cortesia del Bibliotecario della Biblioteca Comunale di Fermo, Dott. L. Casali il seguente ragguaglio: « L'unica notizia biografica che figura in biblioteca è la seguente:

« Martello Marco fiorì nel principio del secolo XVI. Questi si fu quello che fu chiamato dalla Repubblica di Venezia a riformare le sue leggi, le quali sino dai tempi di Agostino Paradiso si vedevano in istampa colla memoria di Riformatore, come apparisce dal detto Autore nell'Ateneo dell'Uomo Nobile, Tomo I, parte III, Cap. XII, p. 257, ed a guiderdone ebbe la cittadinanza Veneta

Il Martello, che pubblicò a sue spese il volume, era interessato soprattutto alla storia della sua città natale Fermo, di cui stampava gli Statuti latini, integrando nello stesso volume per curiosità erudita il testo degli *Ordinamenti* di Trani e uno dei capitoli, l'86°, degli Statuti marittimi di Ancona, che vanno sotto la data del 1397. Il fatto per noi più importante sta nella possibilità di una collazione tra la forma originaria di questo paragrafo anconitano e la redazione data dal Martello della stessa rubrica. Un raffronto puntuale dei testi rispettivi riprodotti nell'edizione del Pardessus [4] mette in evidenza, oltre al divario delle grafie, una forma originaria di spiccato carattere dialettale anconitano, su cui l'editore fermano ha operato una serie di interventi di ordine fonetico, morfologico e talvolta anche lessicale. Possiamo così farci un'idea del tipo di rielaborazione condotta dal Martello sul capitolo degli Statuti anconitani. Si può ben credere che un'analoga revisione grafico-formale egli abbia eseguito anche sul testo degli *Ordinamenti* di Trani.

Purtroppo in questo procedimento di confronto esiste un margine di non confrontabilità che deve essere messo in conto: 1. Il testo degli Statuti anconitani, riprodotto dal Pardessus è trascrizione di un manoscritto redatto in copia il 1457 da un registro scritto nel 1397. 2. Non è possibile stabilire di quale copia si sia servito il Martello per redigere il testo di quel paragrafo, se proprio della copia dell'archivio di Ancona pervenuta al Pardessus o, come è più probabile, di un esemplare rilevato dagli archivi di Venezia, dato che i consoli nei paesi stranieri dovevano averne copia, nonché gli scrivani delle navi e i capitani dei porti. 3. In rapporto ai testi la posizione dell'editore cinquecentesco non è di rispetto linguistico e filologico. A lui da buon erudito interessa presentare dei testi che abbiano sufficiente conformità col tipo di scrittura e di lingua in cui ordinariamente scrive. Questa uniformità in uno scrittore marchi-

da quella Repubblica per sé, e suoi discendenti. Profittò di tal circostanza la città di Fermo sua Patria per incaricarlo della stampa dei suoi Statuti dottamente stesi dal celebre Giureconsulto Paolo Castro, tanto più che n'era anch'egli ottimo conoscitore e professore di umane Lettere e di eloquenza. Scrisse molto bene in lingua latina e se ne ha un saggio in fronte degli Statuti stampati in Venezia sotto la direzione sua ». (Tratto da ms. n. 1776 di E. VINCI, *Storia degli Uomini e famiglie illustri di Fermo*).

[4] J. M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes*, Paris 1839, t. V, pp. 184-199 e 199-200.

giano che vive a Venezia e che si proclama *tripatrius*, cittadino petriolano, fermano e veneziano, può comportare l'adozione spontanea di venezianismi e di marchigianismi, senza che questo rappresenti nella sua coscienza linguistica nulla di improprio. 4. Talune discrepanze nella lezione di uno stesso documento possono nascere da letture diverse dello stesso testo in tempi diversi di persone diverse, dal diverso modo di sciogliere le abbreviazioni, integrando in trascrizione fonemi e morfemi arbitrari conformi al sistema linguistico di chi trascrive, ma difformi dall'originale siglato. Vanno aggiunti errori di vario tipo, non esclusi quelli materiali di stampa e di decifrazione dei caratteri manoscritti delle copie predisposte per la trascrizione o per la composizione tipografica, specialmente di testi in volgare e perciò più o meno lontani dall'esperienza linguistica di copisti e tipografi.

In questo quadro così condizionato e condizionante e nei limiti precisati va vista la varia fenomenologia linguistica del testo degli *Ordinamenti,* se si vuole approdare a qualche risultato indicativo. Questo ordine di constatazioni non modifica la qualità del testo, ma permette di metterne a fuoco il momento della costituzione e di andare al di là di un'oggettiva registrazione dei fatti, assegnando un significato a ciascuna delle componenti formali.

Resta dunque da definire in che tipo di lingua sono scritti i Capitoli tranesi, di quale volgare si tratta e quale sia la sua identità storico-linguistica.

La prima constatazione che è dato di fare è che non si tratta di una lingua unitaria e uniforme. Infatti nel testo degli *Ordinamenti* è possibile riconoscere almeno cinque registri linguistici diversi: il veneziano, il pugliese o meridionale in genere, il marchigiano, il toscano e il latino. Parleremo quindi di:

1. Venezianismi. Elementi di lingua sicuramente riconducibili al veneziano in quanto lingua di tradizione e diffusione interadriatica segnatamente degli usi marittimi e in verosimile rapporto con l'origine veneziana di uno o più estensori degli *Ordinamenti*, nonché dell'esperienza linguistica dell'editore fermano vissuto per molti anni a Venezia e veneziano di elezione. A questo capitolo vanno ascritti i venezianismi esterni e le conformità linguistiche veneto-marchigiane certe e veneto-pugliesi eventuali.

2. Pugliesismi. Connotazioni fonetiche, morfologiche e

lessicali pertinenti a una stesura o parte di stesura degli *Ordinamenti* in volgare pugliese o meridionale dai tratti non accentuati anche in ragione dei caratteri consuetudinari interregionali della lingua di codificazione del diritto marittimo.

3. Marchigianismi. Peculiarità linguistiche imputabili all'editore marchigiano e alle sue abitudini scrittorie.

4. Toscanismi. Elementi linguistici di provenienza letteraria, da attribuire alla cultura dell'editore letterato ed erudito, e usati come fattori di uniformità linguistica di testi non toscani.

5. Latinismi. Formule e locuzioni consuetudinarie di ogni scrittura precedente e coeva, facenti parte del testo originario, nonché tratti di grafia e varianti fonetiche latineggianti di tradizione umanistica e di largo impiego, in parte attribuibili all'editore, in parte rivenienti dalle consuetudini scrittorie anteriori.

A questi cinque registri si deve aggiungere un sesto livello o inter-registro costituito dalla lingua comune propria di questo tipo di documenti; una lingua di secolare consuetudine, sedimentata nell'uso lunghissimo in latino e in volgare di una terminologia tecnico-giuridica e di un formulario corrispondente a una serie di situazioni e figure di diritto rubricate innumerevoli volte e comunemente note agli esperti attraverso le codificazioni precedenti. Si può dire che non una parola, non una frase di questi *Ordinamenti* è stata scritta, che non sia possibile ritrovare nel linguaggio della tradizione di altre consuetudini marittime. Anche le parole che sembrano più semplici e usuali, più proprie di un uso lessicale generico e comune sono tecnicismi dell'arte di mare consacrati nell'uso. Se vi fu mai una lingua consuetudinaria di formazione e riferimento tecnico, consapevolmente elaborata e strutturata come lingua di specifico ambito referenziale, questa è appunto la lingua degli Statuti marittimi.

Tecnicismi dell'arte di mare non sono soltanto le voci di uso specifico come *varea*, *proda*, *sosta*, *calare*, *collare*, *ormeggiare*, ecc., ma anche aggettivi come *buono* nel senso di ' abile ', ' esperto ', riferito al nocchiero di una nave o allo scrivano, che dev'essere anche *leale* cioè ' onesto '; *sufficiente* cioè ' conoscitore ' di un certo compito, sia esso il servizio di bordo di un marinaio o quello di un console datore di statuti marittimi; *grande* o *piccolo* detto per di-

stinzione tecnica di un naviglio in rapporto alla sua portata; né solo in quanto i vari soggetti tecnici del discorso come il nocchiero, lo scrivano o la nave trasmettono senso tecnico ai termini ad essi riferiti, ma perché tutte le volte che in questi regolamenti di mare si vogliono esprimere concetti come quelli che si sono indicati si adoperano certe voci consuetudinarie e in latino non meno che in volgare. E perciò, lo Statuto marittimo di Venezia del 1255 al cap. 52 (ed. Pardessus) porta che gli scrivani debbono essere *sufficientes et legales*, e non diversamente gli Statuti di Ancona al cap. 9 precisano che se sorge questione tra gli uomini di una nave ne sono giudici il nocchiero ed altri tre della nave *buoni ellialj essuffizienti*.

Venezianismi

Gli elementi veneziani sparsi nei capitoli si lasciano riconoscere e definire più chiaramente delle altre componenti linguistiche. L'interferenza del Veneziano è evidente e la sua consistenza è tale che riesce difficile attribuirla all'editore, nonostante la sua dichiarata venezianità di elezione, tanto più che il passo degli Statuti di Ancona revisionato dallo stesso Martello non manifesta caratteri veneziani particolarmente apprezzabili. L'ipotesi subordinata che il testo a noi pervenuto sia copia veneziana di un originale pugliese può essere suggestiva, ma riesce poco credibile, perché la contaminazione veneziana è discontinua e contraddittoria.

La spiegazione più plausibile è quella suggerita dal paragrafo d'apertura degli *Ordinamenti* che fa riferimento a tre persone delegate alla costituzione del testo: Angelo de Bramo, Simone de Brado e Nicola de Rogiero *de la città de Trani*, che non vuol dire necessariamente nativi di Trani. La costituzione linguistica del testo può far pensare che qualcuno dei tre estensori fosse di origine veneziana: i nomi de Bramo e de Brado non appartengono alla tradizione dell'onomastica personale pugliese, mentre de Rogiero è nome assai comune [5].

[5] È assai probabile che non sia solo una coincidenza l'omonimia di questo personaggio con il *Nicolaus de Rogerio de Salerno Iustitiarius et vicarius Imperialis provincie Terrebari*, che appare in un documento tranese del 1362 (v. G. BELTRANI, *Universitatis Tranensis Liber Rubeus*, p. 398. Copia unica nella Bibiloteca Comunale « G. Bovio » di Trani).

L'impronta veneziana degli *Ordinamenti* risulta indiziata soprattutto da una serie di peculiarità morfologiche, che sono le più sintomatiche, e da un buon numero di tecnicismi lessicali di origine e tradizione veneziana; ma mentre questi ultimi possono aver avuto fortuna e diffusione in tempi lunghi e diversi nei vari paesi del « golfo Adriano » e sono per così dire impersonali, le peculiarità morfologiche appartengono al momento della trascrizione diretta dei capitoli e alle persone che ne eseguono la stesura.

L'aspetto fonetico non segnala situazioni qualificanti; alcuni casi di sonorizzazione della consonante dentale sorda intervocalica possono essere anche di fonetica marchigiana: *guastadi* 2, e *mitade* 12, di cui si dirà a proposito dei marchigianismi [6].

Il vocalismo tonico non fornisce elementi utili di confronto. Le vocali in atonia risultano talora coincidenti con forme veneziane come in *misser* 0, *nissuno* 14, *mità* 19, *signale* 20; più spesso presentano oscillazioni come *dinari/denari* 1, *divetate/devetate* 8, *gittare/gettare* 26, *remiggio/romeggiate* 28/30. Del pari poco probante è la serie degli scempiamenti consonantici perché quasi sempre alternati con forme geminate: *roba* 5/*robba* 27, *robata* 3/*robbata* 3, *nisuna* 14/*nissuna* 26, *picola* 5/*piccola* 29, *deba* 16/*debba* 19, ecc. Queste oscillazioni sono endemiche nei documenti in volgare dell'epoca e sono in molta parte un fatto di grafia.

Il dato morfologico più caratterizzante della lingua degli *Ordinamenti* è la mancanza della terza persona plurale dei verbi, o meglio la concordanza dei verbi al singolare di terza persona con soggetti plurali: *Propone, dice et diffinisce li dicti consuli* 3; *et li mercatanti et li marinari li desse questo* 13; *gli corredi non è tenuti de andare a varea* 22; *le predicte cose non se deve emendare* 23; *salvo che li mercatanti non li affrancasse la nave* 32.

Questo tratto, assente nelle condizioni morfologiche delle parlate meridionali spetta ai dialetti settentrionali e segnatamente al veneziano e al marchigiano di quasi tutto il territorio delle Marche e costituisce la più grossa discriminante per un riconoscimento di identità della lingua delle Consuetudini di mare tranesi. La sua adozione investe tutti i capitoli degli Statuti in modo esclusivo fino al 21, mentre nel 22, 23, 25, 27, 30, l'uso del singolare ricorre

[6] La numerazione segnata non è originale; parte da 0, il preambolo, seguito dai singoli paragrafi da 1 a 32, escludendo l'*explicit*.

misto ai plurali di regolare formazione (v. Pugliesismi). È opportuno ricordare che nel capitolo di Ancona trascritto dal Martello ricorre quasi esclusivamente la concordanza del singolare ad eccezione di due *sono* (rigo 2 e 30) ripetuti dal testo originario. Va aggiunto che gli Statuti di Ancona conoscono, anche se in modo non frequente le concordanze verbali del plurale, mentre nel veneziano l'uso della terza persona plurale dei verbi è del tutto eccezionale.

Le due serie di verbi degli *Ordinamenti* tranesi, quella del singolare e quella del plurale, appartengono sicuramente al testo originario e l'editore le ha mantenute, perché non estranee alla sua esperienza linguistica. Si tratta pertanto di ambivalenze: un testo elaborato in ambiente meridionale non avrebbe potuto presentare questa duplice morfologia verbale se non a condizione di una diversa competenza linguistica degli estensori dei capitoli, che è appunto la nostra tesi.

Del tutto singolare è la presenza nel primo paragrafo degli *Ordinamenti* di *sé* per *é* terza persona del presente indicativo del verbo *essere*: *La mercantia che* sé *nela dicta nave... La mercantia che* sé *in essa*. La forma *è* ricorre ai capp. 11 (2 volte), 17, 22, 29 e nello stesso primo paragrafo poco prima dei due esempi citati: *La quale* [questione] *è così facta*. La forma con sibilante sonora iniziale *sé* e in grafia più consueta *xé*, è manifestamente veneziana; introdotta nel testo due volte consecutive nello stesso capitolo riflette un'abitudine di scrittura e di lingua dell'estensore non revisionata né in sede di redazione né di edizione, forse anche perché confusa dall'editore con uno dei tanti *se* condizionali sparsi nel testo.

Un riflesso veneziano si può riconoscere anche nella perdita abbastanza frequente delle vocali finali dei verbi: *dar* 7, *emendar* 4, *haver* 5, 25, *pagar* 8, *esser* 9, 16, 22, *lassar* 12, *levar* 14, quasi tutti motivati dalla protonia sintattica. Analogamente per forme come *misser* 0, *over* 2, 5, 9, 14 ,16, 18, *lor* 6, 14, 32, *cotal* 19, 21, *nisun* 30. Il capitolo anconitano revisionato presenta pochi esempi di eliminazione della vocale finale (rr. 42, 45, 68, 79, 81), tutti introdotti dall'editore a correzione del testo originario.

Di non facile localizzazione sono *casone* 9, 11 (due volte) e *rasone* 0, 9, 18, 21, 26, *rasione* 16, perché non si conosce la qualità sorda o sonora della sibilante; ma in quanto si tratta di forme presenti tanto nei volgari meridionali che nell'antico veneziano sono interpretabili come meridionalismi o venezianismi integrati anche al

singolare della vocale finale. La forma *rasione* con grafia *sj* = *scj* può essere pugliese.

Più arduo è il chiarimento del rapporto tra forme come *lassare* 9, 12 e *lasiare* 11, la prima meridionale, ma anche veneziana (senza la geminata) stante la risoluzione veneziana di X in *s* (es. *massella*, lat. maxilla), onde *lasiare* parrebbe essere forma falsamente ricostruita, di cui non mancano esempi, così come *diffinisse* 5 è venezianamente ipercorretto contro *diffinisce* ripetuto in quasi tutti i paragrafi mentre *cognoscesse* 8 è chiaramente suggerito dal latino. Senonché, gli Statuti anconitani (ed. Pardessus), presentano tanto *lassare* (pp. 123, 163) che *lassiare* (p. 123, 140) con *ss* = *scj* (cfr. *sfassiare* 4), forme alternanti anche nel toscano, per cui si deve ammettere che le due forme coesistevano nell'uso.

Veneziano sembra essere anche *biastemare* 9, che ricorre anche negli Statuti di Ancona *biastematore* (pp. 167, 183). Di tipo veneziano ma anche meridionale è il passaggio ad *a* di *e* seguita da *r* in *armaria* 11 (cfr. ven. *Marcado* per *mercado*), *terzarolo* 13, gli ultimi due anche per il suffisso. Il suffisso lat. *-arius* dà risposte uguali nel veneziano, nel marchigiano e nel pugliese: *marinaro*, passim, *salaro* 3 ecc.

Una peculiarità tipicamente veneziana è l'uso della particella *sì* come rafforzativo dei verbi: *sì lo deve rendere* 6; *sì deve essere coperto* 16; *sì lisse deve credere* 18; *sì li sia licito* 19; *sì debia essere* 20. Questa particolarità non va confusa con l'uso di *se* riflessivo in frasi come *se sia suo tutto el danno* 13; *se sia ad resico de li mercatanti* 25. Forme d'uso veneziano ma cumuni a molte altre parlate sono *fo* 0 per *fu*, *de'* 16 per *deve* 4, 5 ,6, *po'* 7, 30 per *può* 11 (2 volte).

Le forme plurali in -e di nomi della terza declinazione, *rasone*, *casone*, *parte*, *rave*, non possono dirsi veneziane perché hanno largo riscontro nell'uso dei volgari settentrionali, centrali e meridionali.

Per quanto attiene al lessico vanno riguardati come venezianismi *varea* passim ' avaria ', *proda* 1 ' prora ', *garoppa* 14 ' cavo dell'ancora ', *sorta* 14 ' ancorata ', *sosta* 15 ' corda di manovra ', *torgida* 19 ' in balia delle onde '. Su queste voci v. Appendice Lessicale.

Non va tralasciata la locuzione *anche mo* 14 ' inoltre ' ven. *anca mo* che si ritrova negli Statuti di Ancona nella forma *anchi mo* (pp. 176, 182).

L'aggettivo indefinito *qualunqua* (*nave*, *persona*, *patrone*, *marinaro*) usato molte volte, sempre con *-a* finale è forma consueta nei

testi antichi centro-meridionali [7], senza escludere che possa essere anche veneziana; *qualuncha*, *qualunqua* è attestato in documenti vicentini del 1447, 1450 [8]. Pertanto *qualunqua* trova posto agevolmente tanto nella veste di marchigianismo, quanto in quella di pugliesismo e di probabile venezianismo.

A conclusione di questo paragrafo intorno all'elemento veneziano degli *Ordinamenti*, è possibile ricavare una constatazione interessante: quasi tutti i venezianismi ricorrono nei primi 21 capitoli del testo, mentre i meridionalismi si ritrovano per lo più nell'ultima parte. Questo fatto comunque lo si voglia interpretare, riflette una diversa competenza linguistica da parte a parte e palesa interventi misti nei diversi capitoli sia di mano veneziana che di mano pugliese.

Pugliesismi

Uno dei crucci meno confessati ma più certi degli studiosi locali e regionali è quello di non poter ravvisare in modo patente nella lingua degli *Ordinamenti* i connotati chiari e continui del volgare pugliese. In verità gli elementi di lingua chiaramente isolabili come pugliesismi o meridionalismi, almeno a prima vista, appaiono piuttosto radi e non del tutto sicuri e bisogna ammettere che la lingua di questo documento non è realizzata come ci si potrebbe attendere in un volgare paragonabile a quello pugliese attestato, per esempio, in qualcuno dei numerosi statuti delle Università pugliesi dei secoli XV-XVI, che vanno sotto il nome di *Libri Rossi* e che ci conservano in forma del tutto inconfondibile i tratti originari e la forte tinta dialettale delle parlate pugliesi. Nondimeno, guardando le cose più da vicino, è possibile sceverare una serie di peculiarità per le quali occorre postulare necessariamente una componente pugliese che ha concorso all'elaborazione degli Statuti, con adeguamenti di vario tipo.

Una di queste peculiarità è la metafonesi, fenomeno vocalico di ragione tipicamente meridionale, ma non soltanto meridionale, per il quale la variazione della vocale latina originaria -ŭ -ī finale

[7] A. Castellani, *I più antichi testi italiani*, Bologna 1976, pp. 154, 169.

[8] D. Bortolan, *Vocabolario del dialetto antico vicentino*, Vicenza 1893, p. 221.

della parola dal singolare al plurale e dal maschile al femminile si ripercuote sulla vocale tonica della stessa parola, determinandone un mutamento caratteristico che nei dialetti odierni assume rilievo fono-morfologico distintivo del genere e del numero in sostituzione delle antiche vocali finali affievolite.

Il fenomeno è parcamente ma chiaramente rappresentato nella lingua degli *Ordinamenti*, specialmente nell'uso dei pronomi e aggettivi dimostrativi, che più volte presentano vocalismo metafonico: come *quisto*, *quisti*, *quillo*, *ipso* (l. *isso*): *quisto golfo* 0, *quisti ordinamenti* 1, *quisto camino*, *quisti savii consuli* 19, *parte de quillo* 20, *ipso marinaro* 10. Queste forme acquistano maggior rilievo perché isolate contro l'uso prevalente di *questo* (non però *questi*), *quello*, *esso*. Agli esempi citati si aggiungano i maschili *dui casi* 17, *dui testimoni* 18 contro il femminile *doi parte* 20, e *remiggio* 30 per ' ormeggio '.

La presenza di questa particolarità fonetica potrebbe essere assunta come prova decisiva della pugliesità del testo, se non sapessimo che la metafonia è un fenomeno di vasta diffusione, che interessa anche le regioni dell'Italia centrale comprese le Marche e che la sua presenza è documentata in quello stesso paragrafo anconitano edito dal Martello in uno coi capitoli tranesi. Ivi troviamo infatti: *quilli ad cui apartiene* (pp. 199-200 r. 7), *in quillo loco* (r. 14); *quilli a li quali appertiene* (r. 6), *doi persone* (r. 65) contro *dui di loro* (r. 74) e *arnisi* (r. 83). Non c'è dubbio quindi che essendo queste forme non meno marchigiane che pugliesi esse ricadono sul versante linguistico dell'editore che le conferma, e perciò la loro presenza come elementi pugliesi originari resta acquisita dentro i limiti della conformità marchigiana. Va inoltre osservato che la metafonia trova riscontro anche nel veneziano antico, non però per il singolare *quisto*, ma solo per il plurale *quisti*, che incontra pertanto una triplice conformità, pugliese marchigiana e veneziana. Può dunque non essere un caso che nel testo manca la forma plur. *questi*.

Se la metafonia presenta parecchie valenze regionali e pertanto potrebbe anche non essere solo di origine meridionale, non mancano fenomeni pertinenti esclusivamente al filone meridionale. Parlando dei venezianismi si è rilevato come tutto il testo degli *Ordinamenti* sia caratterizzato dalla presenza dei verbi di terza persona singolare con soggetti plurali. Questo tratto, interpretato come venezianismo, domina in modo esclusivo, come si è già detto, i primi ventuno

paragrafi ed è rappresentato non solo nelle formule stereotipe introduttive di ciascun capitolo *Propone, dice, diffinisce ecc. li dicti consuli*, ma anche all'interno di essi. A partire dal capitolo 22 si incontrano verbi di terza plurale misti con la serie singolare, per un totale di dieci occorrenze: *gli corredi... non deve essere mendati se se perdessero* 22; *se le dicte cose se p* [perdesse(ro)] *deveno andare a varea* 23; *se li mercatanti non volessero spaciare la nave* 25; *deba haver la dicta nave de salario quello che terminaranno i consuli che seranno in quella parte* id.; *li dicti consuli... sententiano* 27; *propone dice et sententiano li dicti consuli che nesuno navilio che sia in mare non debiano fare pacto et sel el facesse in mare con mercatanti o con marinari non vagliano ne siano de nisun valore* id.; *li testimoni non po andare dove vanno le nave* id. Di queste occorrenze ben cinque sono concentrate nel Capitolo 30, tre nel 25, una nel 22 e una nel 23. Poiché la terza singolare invece del plurale è dell'uso veneziano e marchigiano, nessun'altra peculiarità più di questi plurali verbali di terza persona nella loro stessa distribuzione rivela la presenza della mano pugliese che ha collaborato alla stesura dei capitoli. Volendo andare oltre si può rilevare che uno dei meridionalismi più patenti, * *carcaturo* ' luogo dove si carica la merce ' (v. Appendice lessicale) ricorre proprio nel 25° capitolo, che il 30° non solo registra un plurale nella stessa formula introduttiva *Propone, dice et sententiano li dicti consuli*, ma introduce una concordanza plurale a senso con un soggetto singolare *nesuno navilio... non debiano*.

Di tipo meridionale, cioè fondato su due sole uscite *-asse*, *-esse* è il sistema desinenziale del congiuntivo imperfetto: *guastasse* 13, *gettasse* 4, *Portasse* 5, *vetasse* 8, *devesse* 8, *havesse* 5; *perdesse* 13, *occidesse* 28; *gesse* 1, *advenesse* 8, *intervenesse* 23, *partesse* 1. Il veneziano conosce *-isse* per i verbi in *-ire*. Anche gli Statuti anconitani del 1396 hanno *-isse* in *nascisse* p. 160, *partisse* p. 173, *aparisse* p. 139. Per la prima plurale del presente indicativo si ha un sistema meridionale di tre desinenze *-amo*, *-emo*, *-imo*: *sententiamo* 16, 25, *proponemo* 16, 31 e *dicemo* 16 (da *dicere*) *diffinimo* 31, che è anche marchigiano, mentre il veneziano ha solo *-emo*, *-imo*.

Meridionale è anche la conservazione della dentale sorda in *patrone* passim e *quaterno* 16, sebbene non manchino anche nel veneziano esempi di conservazione in grafia delle forme con la consonante sorda. Quanto a *proda* 1 per ' prora ' (v. Appendice lessicale) va osservato che si tratta di un originario venezianismo che il

pugliese ha accolto svolgendo in sorda *prota* la sonora intervocalica come in *coda/cota* < lat. cauda. Viceversa il venezianismo *torsida* 'in balia delle onde (v. Appendice lessicale) ha subito un parziale adattamento pugliese in *torgida* 19, partendo dal lat. * torcĭdus per tŏrquĭdus (REW 8800). La forma *trare* 15, 24 resta ambigua tra il veneziano e il pugliese. *Bonaza* 25 'bonaccia' è decisamente meridionale. *Remiggio* 28 'ormeggio' (v. Appendice lessicale) con *i* interno metafonico è anch'esso pugliese; il veneziano ha *remegio*.

Un'ultima peculiarità da assegnare al pugliese è quella dei participi deboli in *-uto*, *providuto* 0, *partuto* 1, *perduto* 2. Per *casone*, *rasone*, *rasione*, v. Venezianismi.

Marchigianismi

Per marchigianismi intendo assai più che singole peculiarità fonetiche morfologiche, lessicali, l'esperienza linguistica dell'editore marchigiano, che include tra i modi della sua parlata regionale quelli conformi col veneziano e con la lingua dei documenti con cui di volta in volta si confronta, siano essi gli *Ordinamenti* marittimi di Trani o quelli di Ancona.

Non c'è dubbio che la conformità degli esiti metafonici marchigiani con quelli pugliesi consente all'editore di conservare queste connotazioni (v. Pugliesismi) senza alcuna difficoltà, così come le identità veneto-marchigiane, ad esempio della concordanza dei verbi al singolare di terza persona con soggetti plurali (v. Venezianismi), ne rende il mantenimento altrettanto agevole. Pertanto, ogni volta che si incontrano peculiarità comuni tra la parlata marchigiana e la veneziana da un lato e tra la marchigiana e la pugliese dall'altra, esse vanno assegnate a Venezia o alla Puglia, perché se l'editore manteneva intatti nel testo tratti e forme attribuibili esclusivamente al veneziano o al pugliese, a maggior ragione era indotto a conservare quelle più conformi al tipo di lingua a lui più familiare.

Prescindendo da queste osservazioni, pur necessarie a intendere le modalità oggettive e soggettive della mediazione marchigiana, vanno segnalate le seguenti cose. L'uso dell'articolo determinativo nel veneziano antico, alternante tra *el* e *lo*, con netta prevalenza del secondo sul primo, non offre in sé elementi utili di confronto se non per il fatto che i Capitoli di Trani avvicendano le due forme con preferenza (circa il triplo) di *lo* su *el*. Poiché negli Statuti originari

di Ancona l'uso di *el* è assai più frequente di quello di *lo*, mentre la trascrizione Martello del capitolo anconitano presenta la sostituzione di quasi tutti gli *el* con *lo*, è verosimile che anche per gli articoli degli *Ordinamenti* tranesi sia accaduta la stessa cosa, ossia che alcuni o molti *el* siano stati cambiati in *lo*.

Tra le cose morfologicamente più notevoli si deve registrare una forma di gerundio del verbo *stare* del tutto inconsueta, *statendo* 15, nella frase *la nave statendo in porto*. Le forme veneziane di gerundio di *stare* più note sono *staendo*, *stiando*, *stagando* (v. G. Rohlfs, *Grammatica storica*, II, § 618). Gli Statuti di Ancona hanno *statesse* p. 133 per ' stesse ' e *statterà* p. 168 per ' starà ', rarissime forme deparicipiali di imperfetto del congiuntivo e del futuro. Non pare però probabile che l'editore abbia surrogato il marchigianismo *statendo* a una delle forme veneziane citate o a qualunque altra fosse, perché *stattendo* è anche veneziano e se ne incontrano alcuni esempi nella lingua dei portolani [9]. La sua area di diffusione è dunque anche lagunare.

Alquanto diverso è il caso della forma *mitade* 12 isolata accanto a *mità* e *mezo* usate più volte. Il primo esempio che si conosca di *mitade* si trova nella carta picena del 1193. Il Castellani [10] inclina a ravvisarvi, anche sulla base delle attestazioni umbre e toscane, una forma dell'Italia mediana, ma l'area di *mitade* doveva estendersi anche nel veneto, perché se ne trovano esempi in documenti veneziani del 1253 [11]. Incerta tra veneziana e marchigiana resta anche la forma *indomandare* 6 accanto a *domandare* 7, 30; *indomandare* si riscontra più volte in un documento del 1388 del Comune di Montefiore in provincia di Ascoli Piceno [12].

Vale la pena infine, riferire un tratto di fonetica sintattica di tipo marchigiano rappresentato nella grafia *lisse* 18 da leggere *li sse* (= ' gli si ') nella frase *lisse deve credere*, che presenta il rafforzamento sintattico della *s* di *se* dopo il pronome *li*. Un esempio uguale si trova in quello stesso documento di Montefiore testé citato (r. 4);

[9] H. e R. Kahane-L. Bremner, *Glossario degli antichi portolani italiani*, Firenze 1957, p. 117.

[10] A. Castellani, cit. pp. 205-206.

[11] *Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento*, a c. di A. Stussi, Pisa 1965, p. 230.

[12] B. Migliorini, G. Folena, *Testi non toscani del Trecento*, Modena 1952, p. 71.

Il punto interessante è che il Martello nella trascrizione del capitolo anconitano aveva accuratamente eliminato tutti i numerosi rafforzamenti sintattici (espressi in grafia nell'originale), non altrimenti che nei capitoli tranesi, tranne in questo solo caso sfuggitogli per errata analisi del rapporto suono-parola-grafia.

Col marchigiano va *rèsico* 25, che è già nella *Carta Picena* del 1193 e negli Statuti di Ancona *rissicho* (pp. 119, 134).

Toscanismi

La componente toscana nella lingua degli Ordinamenti va riconosciuta soprattutto nella condizione diffusa del vocalismo tonico e atono conforme all'uso toscano. Fuori degli esiti più chiaramente veneziani e meridionali via via segnalati è raro incontrare forme discordanti dal toscano, sia che questo nasca da oggettive conformità tra forme toscane e non toscane (veneziane, marchigiane, meridionali), sia che dipenda da adeguamenti toscani apportati dall'editore specialmente quando, com'è presumibile, la condizione dei suoni nell'originale sembrava troppo aberrante in senso dialettale. Una conferma di ciò è data dalla perdita dell'identità anconitana originaria che si registra nell'edizione del cap. 86 degli Statuti di Ancona redatta dal Martello.

La toscanizzazione del testo degli *Ordinamenti* sarà più completa nell'edizione fermana del 1589. Nell'edizione veneziana è difficile dire dove l'intervento ha carattere correttivo e deve invece le forme sono lasciate integre perché consuonano spontaneamente col toscano. Né si può dire che questo lavoro di revisione del testo sia stato condotto in modo continuo ed uniforme, che anzi risulta saltuario e sembra dettato più dall'occasione che da un preciso intento. Si hanno quindi, ad esempio, non di rado, più varianti di una stessa parola, fra cui talvolta affiorano forme toscane: così, accanto a *soi* 29 e accanto a *po'* 7, 30, si incontrano *suoi* 1 e *può* 11 (due volte), che non possono essere dati né dal veneziano né dal pugliese. Anche la scarsa estensione della metafonia, limitata come s'è visto a poche forme, frammiste ad altre non metafoniche e più numerose, può essere interpretata come una tendenza significativa nella direzione del toscano. Così pure, quando il Martello corregge ripetutamente in *loco* la forma *luoco* degli Statuti di Ancona e la conferma nel testo degli Ordinamenti di Trani, opta per

il toscano. Allo stesso modo *navilio* 30 sta col toscano contro *navelio* anconitano (p. 143). La pochezza degli esempi sicuramente indizianti non toglie valore a questo ruolo che il toscano accenna ad esplicare in un testo di carattere pratico su una scrittura sollecitata da spinte linguistiche diverse e contrastanti.

Latinismi

Il latino del titolo *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani* e quello di chiusura *Expliciunt ordinamenta maris edita per consules Trani* appartiene sicuramente all'editore, che ha voluto dare rilievo editoriale alla presentazione di questi capitoli tranesi. La data in latino rientra nella consuetudine paleografica anche in apertura di testi in volgare. Le formule intercalate come *ipso facto* 17, *sub pena* 21, *versa vice* 22, sono moduli stereotipi di uso corrente e la loro presenza va se mai segnalata come una prova in più che il testo volgare non risulta da una traduzione che avrebbe eliminato anche questi tratti in latino.

A proposito di questa ipotesi dell'originale latino, formulata necessariamente da coloro che difendono l'antichità del testo nella data del 1063, va osservato che l'ibridismo linguistico del testo è prova decisiva della sua non latinità originaria, perché chi traduce è sempre portato a trasferire il testo di traduzione nel codice uniforme della propria lingua. Viceversa, proprio la presenza di elementi linguistici disparati e di diversa provenienza è il segno della non traduzione.

Alla tendenza latineggiante è da ascrivere anche l'uso di latinismi fonetici nell'adozione di forme come *consuli*, *extimare*, *secunda*, *ultra*, *supulcro*, *cognoscere*, *salario* (accanto a *salaro*), *iurato*, *curso*, anche se in qualche caso può nascere il dubbio che non sia estraneo un riflesso della metafonia e che le forme *seconda* (accanto a *secunda*), *sepulcro*, *curso* conservino la vocale tonica meridionale.

All'aspetto del latinismo va ascritto anche il problema grafico. Il momento della grafia appartiene all'editore e alla data di edizione del testo. Anche se alcune peculiarità sono di lunga tradizione e ascendono all'uso dei secoli precedenti, le modalità di scrittura vanno riferite alle consuetudini grafiche dei secc. XV-XVI e pertanto non possono dirci nulla retrospettivamente. I latineggiamenti grafici del testo degli *Ordinamenti* sono quelli usuali nella penna di uno

scrittore di formazione letteraria dei primi del '500. La grafia è di impronta chiaramente umanistica in forme latineggiate come *extimata*, *luxuria*, *scripto*, *epsi*, *facto*, *dicto*, *octo*, *sancto*, *elepti* (ma *gettasse*, *gittare*, *gettate* 26) o con presunto digramma latino *ct* in *bactere* 28, *tucto* 32 (ma *tutto* 8). Inoltre si trovano *omnipotente* 0, *damno* 13 (ma *danno* 8) e isolati *ipso* 10, *epsi* 30 accanto ai più frequenti *esso* 9, 16 *essa* 17, 20. L'*h* etimologica è conservata in posizione iniziale in *homo* 8, *homini* 0, *havere* 5, e interna *trahesse* 24; ma è usata anche dopo consonante velare *c* (= *k*): *anchora* 22, 30, ma *ancora* (8, 21 29), *manchasseli* 16, *barcha* 4, 17 (ma *barca* 4), *alchuna* 22, 30 (ma *alcuno* 1, 16), *marchatantia* 22. La preposizione *a* è scritta sempre *ad* e una sola volta in composizione *admalasse* 10. Di tipo latino sono anche le grafie *licentia* 14, *sententiamo* 25, *conventione* 30, *mercantia* e *mercatantia*. Le alternanze, tenuto conto che si tratta di un documento di carattere pratico, rientrano nella norma. Un riscontro sotto il profilo della grafia con l'edizione martelliana del 1507 del capitolo anconitano consente di riconoscere l'uniformità del procedimento grafico.

Errori e correzioni

Occorre distinguere tra errori veri e propri e refusi tipografici, senza poter chiaramente stabilire quando il difetto sia dell'editore e quando del tipografo. Va comunque rilevato che l'esperienza in fatto di lettura del trascrittore dell'originale è piuttosto mediocre, stando agli errori commessi, alcuni dei quali sembrano mancare di base logica e di fondamento paleografico.

Refusi tipografici sono al cap. 5 *redotna*(n)*dasse* per *redomandasse*, al cap. 7, *p(ro)nnesso* per *promesso*, e al cap. 11 *alta* per *altra*; inoltre *matinari* 11 per *marinari* e *assignala* 19 per *assignarla*.

Un errore manifesto è il *desse* del par. 8 nella frase *andasse in porto dove non desse andare* ed è lettura errata invece di *deve* (*deue*), a meno che non si tratti di un'abbreviazione mancante del relativo segno per *devesse*, come *here* al cap. 5 sta per *havere*. Errato pare anche il *desse* del cap. 13 *et li marinari li* (al padrone) *desse questo, che non calasse*, dove il senso richiede *dicesse*. In questo stesso paragrafo è dato, con scrittura unita un *calamo*, che vuol essere invece diviso, come è fatto nell'edizione del 1589, in *cala, mo* (= *adesso*) ed è comando di manovra di calare le vele, dato ai marinai.

Giustamente il Pardessus correggeva *mandati* nel cap. 22 in *mendati* participio di *mendare* (14, 16) alternato col più frequente *emendare, -ato*. Un'altra correzione introdotta dal Pardessus è al cap. 23, dove un *trovasse* del testo cinquecentesco è mutato in *portasse*: *qualunque persona portasse oro, argento*. In verità *trovasse* non ha senso nel contesto ed è probabilmente errore meccanico per il ripetuto ricorrere del verbo *trovare* nei paragrafi immediatamente precedenti (19, 20, 21); ma più facilmente l'originale recava un *havesse* (*hauesse*) con *h* iniziale e perciò graficamente più simile a *trovasse*.

Una vera e propria lacuna tipografica o editoriale si riscontra al cap. 23, dove il testo legge: *et se le dicte cose se p.* (segue spazio bianco) *deveno andare a varea*. Il Pardessus integrava *se p (resentasse)* nel senso di « se accadesse(ro) », ma è lettura del tutto improbabile, perché la forma esatta sarebbe dovuta essere *s'apresentasse* come riporta il cap. 32: *se s'apresentasse che galea alcuna andasse in curso*; pertanto sarà da leggere, come in altri paragrafi *se perdesse(ro)*. Altro errore è da ravvisare al cap. 18, dove un *che* sta per un *de* nella frase *senza verun testimonio che chi assegna*.

Per ciò che spetta ancora alla correttezza del testo va annotato che al cap. 17 dove è detto *liberato dela dicta roba & mercatantia così decarcata sia tenuta ad emendare essa barcha*, la chiarezza concettuale richiede che tra *&* e *mercatantia* sia integrato un articolo omesso: *dela dicta roba, & la mercatantia*. Parimenti, all'art. 18, dove il testo portà *& che volesse andare dricto alla rasone de signoria ello abia dui testimoni*, il *che* iniziale è manifestamente un *chi*.

Possibile errore di stampa è *diffinisse* del cap. 5 contro *diffinisce* ripetuto quasi per ognuno dei trentadue capitoli, pur senza escludere che il lapsus tipografico sia stato facilitato da grafie del tipo *lasiare* per *lasciare* o *sfassiare* per *sfasciare*, con la sibilante palatale rappresentata col digramma *sj* e talvolta *ssj* (v. Venezianismi).

Altro verosimile errore è al cap. 15 *calare vie*, che non ha senso; *calare* vuol dire « ammainare le vele » già usato assolutamente, senza complemento oggetto nel cap. 13: pertanto il *vie* sarà da leggere *né* in serie con gli altri *né* che seguono: *calare, né collare, né tenere sosta, né mollare sosta*.

Questa rassegna di errori certi o probabili vuol essere un contributo a un'edizione critica degli Statuti tranesi. Essa non riflette soltanto problemi testuali e filologici, ma conduce a una indiretta quanto persuasiva constatazione: ancora una volta non si tratta

di una traduzione dal latino ma di trascrizione di un originale in volgare, con fraintendimenti, trascorsi grafici ed errori altrimenti impossibili.

Riepilogo

Una valutazione oggettiva delle cose accertate traguardando la lingua degli *Ordinamenti* conduce alle seguenti conclusioni:

1. È esclusa l'ipotesi di un testo latino originario, di cui la stesura in volgare a noi pervenuta possa essere una traduzione. La *Consuetudo maris* di Trani si palesa come un documento storicamente adulto anche dal punto di vista della struttura linguistica. Per questo testo la data del 1363 sembra la più attendibile tra quante ne siano state proposte La data del 1063 resta un lapsus dell'editore.

2. La lingua in cui sono stati dettati gli *Ordinamenti* non è unitaria. Nella elaborazione dei Capitoli hanno avuto parte persone di diversa estrazione linguistica.

3. Sul testo degli *Ordinamenti* è intervenuto l'editore fermano Martello, che ne ha eseguito una revisione in rapporto alla sua molteplice esperienza linguistica. Il risultato è un testo elaborato in una lingua mista di elementi veneziani e pugliesi di base, integrata di marchigianismi, toscanismi e latinismi. Nell'ultima redazione un dialetto centrale ha fatto da filtro, amalgamando in una soluzione composita tanto gli elementi veneziani quanto quelli meridionali e lasciando coesistere gli uni e gli altri tanto più agevolmente, in quanto esso stesso partecipe di diversi registri.

4. Sotto l'aspetto storico-linguistico gli *Ordinamenti* vanno riguardati come uno degli esempi più interessanti tra i tanti documenti dello stesso tipo, per la particolare modalità della loro stesura. Il carattere interregionale di questi Statuti di mare destinati a formalizzare i rapporti del commercio marittimo, fa sì che tanto più facilmente si crei un codice di convenzione anche linguistico in cui trova prevalenza la lingua di maggior prestigio e diffusione, che nel nostro caso è il veneziano. Ma questo aspetto del problema è sottomesso a una riserva. Il testo degli *Ordinamenti*, quali noi li pos-

sediamo, non rispecchia se non in parte una stesura originaria. Sta di fatto che questi Capitoli sono passati attraverso la manipolazione di un editore che ne ha sensibilmente alterato i connotati grafico-formali. Pertanto, da un punto di vista strettamente linguistico, la data di riferimento è quella di edizione [13].

VINCENZO VALENTE

[13] A proposito della presenza negli *Ordinamenti* di un istituto giuridico, quello della *defensa*, raffigurato in termini giudicati ancora molto arcaici, va osservato quanto segue: che l'istituto della *defensa*, così come appare formulato nel paragrafo 28 degli *Ordinamenti* tranesi sia antico o antichissimo, non dimostra assolutamente nulla circa la presunta arcaicità di questi Statuti. Occorrerebbe dimostrare non quanto quella consuetudine sia antica, ma che essa non sia potuta durare ancora due o tre secoli oltre il termine del fatidico 1063. Quale studioso di diritto potrebbe in coscienza sottoscrivere una simile tesi?

Sottopongo alla discrezione di chi è disposto a riflettere la versione catalana del passo quasi identico concernente l'uso della *defensa* da parte del marinaio, quale appare nel cap. CXX del *Consolato del Mare* (sec. XIV): « Encara, mariner es tengut de acolorar son senyor de nau. si li diu vilania; e si li corre desobre, lo mariner deu fugir fins a proa, e deuse metre de lats de la cadena. E si lo senyor hi passa, ell li deu fugir de la altra part, e si lo senyor lo encalç de l'altra part, pot se n'defendre lo mariner, levantne testimonis com lo senyor l'a encalçat; que el senyor no de passar la cadena » (J. M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes*, Paris 1828, tome, II, p. 146). C'è da augurarsi che non vi sia qualcuno che voglia per questo retrodatare anche il *Consolato del Mare*.

Bisognerà rassegnarsi a convenire che la tesi dell'arcaicità degli *Ordinamenti* non dispone di un solo argomento in più di una data problematica contraddetta nello stesso documento.

APPENDICE LESSICALE

c a r c a t u r o. (*la nave essendo al carcaturo* 25) « luogo dove si carica la merce »; voce con suffisso *-uro* tipicamente meridionale (cfr. *lavaturo* ' lavatoio ', *ballaturo* ' ballatoio '). L'edizione del 1589 la sentì estranea e la mutò in *carcatoro* più conforme al tipo marchigiano in *-tore* come in *pisciatore* « orinatoio », *tiratore* « tiretto ». Va notato che il veneziano conosceva la forma *cargador*, che s'incontra nella lingua dei portolani. L'uso di un crudo meridionalismo contro un possibile venezianismo qualifica la lingua del testo in modo inconfondibile.

c o n t e. (*conte Nicola de Roggiero* 0). Titolo ufficiale che si dava a persona delegata a rappresentare gli interessi e i diritti del commercio marittimo di una nazione. Che questo e non altro sia il senso della parola *conte* che ha suscitato tante discussioni tra gli sudiosi a cominciare dal Pardessus, è dimostrato dagli esempi storici che si possono leggere nel *Vocabolario del linguaggio italiano storico e amministrativo* del Rezasco (Firenze 1881, pp. 296-297), il quale spiega: « Ufficiale governatore a tempo... presso i veneziani, Governatore di Scutari, Spalatro, Zara e altre isole e terre del Levante »; e ancora: « In Pisa ne' primi tempi, console mandato in paese straniero a favorire i commerci de' suoi concittadini, cioè Console della nazione o Console delle parti marine ». Si aggiunga per Venezia il seguente esempio: *et questo fo quando eo andè conte a Ragusi* (A. Stussi, *Testi veneziani* cit., 71, 9, a. 1314).

g a r o p p a. (*garoppa over lo canapo* 14) « cavo dell'ancora », « grippia ». Dal lat. tardo cruppa (*Corp. Gloss. Lat.* II 118 16) « grosso canapo »; documentato a Genova nella forma derivata *gropialis* (a. 1286, Rossi, p. 37), a Napoli *grappiale* (a. 1279, Bevere, p. 720) e a Venezia *gropida* (a. 1318, Sella, p. 277) probabile errore di lettura per *gropiale*. Conservato nel calabrese *cropa*, *croppa* « corda per legare la soma » (Rohlfs, *Nuovo DDC*, p. 205) e nel sic. *cropa*, *crupa* « legatura usata dai mulattieri », « spago, sverzino » (Traina, pp. 241, 243). Verosimile venezianismo. Gli esiti meridionali sono confermati dal barese *ccrutə də protə*, tarantino *crudə də prurə* « viradore », cavo aggiunto per salpare l'ancora » Rohlfs, *VDS*, I, p. 172), e ancora a Taranto in un documento del 1689 *grua di pruda* (v. O. Guida, *Mostra di attrezzi piscatori*, Taranto 1978, p. 33). Per l'epentesi di *-a-* cfr. ven. *garanzo* per *granzo*, *tarabacola* per *trabacola*). Va osservato che il Pardessus in nota (vol. V, p. 242) riporta per errore di stampa *groppa*, riferendosi all'originale). Per *gropiale* v. anche M. Cortelazzo, *L'influsso linguistico greco a Venezia*, Bologna 1970, p. 111).

m e s c h i a r o l o. (*la secunda per esser meschiarolo* 9) « litigioso, attaccabrighe », « querelleur» (Pardessus); dal lat. misculare intensivo di miscere (manus) « venire alle mani »; cfr. it. *mischia* per « zuffa ». Forma isolata, con suffisso *-ar-òlo* di tipo veneto-marchigiano (cfr. *camparolo*, *pesciarolo*, ecc.). Gli Statuti anconitani del 1393 in un capitolo simile a quello tranese portano *meschiero* (p. 167), che è voce antica e ricorre nelle *Noie* di G. Patecchio da Cremona (Monaci, *Crestomazia*, p. 140, v. p. 53); cfr. con valore analogo il cal. *mischellusu* « nervoso » e perciò litigioso, rissoso.

p r o d a. (*da poppa ad proda* 1; *gire da proda* 28) 'prora, prua' della nave. È indubbio venezianismo ricorrente negli Statuti veneziani in latino del 1255, affermatosi precocemente sulle coste adriatiche, dove permane ancora nei dialetti delle Marche, dell'Abruzzo e della Puglia nella forma, *prota*, *protə* e nel tarantino antico *pruda* (v. O. GUIDA, cit. p. 33), mentre la Romagna conosce l'altra forma veneziana più recente *prova*, che procede da *proda* con caduta del *d* intervocalico e interposizione del *v* in iato. La forma *proda* è passata anche negli statuti latini delle città dalmate, ad es. nei *Mon. Trag.* (a. 1292) *lakarina de poppe et de proda* (v. *Lexicon Latinitatis medii aevi Jugoslaviae*, V, p. 919-920), mentre nel serbacroato si è conservato *prova*.

r e m i g g i o. (*denanze ala catena del remiggio* 28), « ormeggio ». La parola fu fraintesa dal Pardessus che tradusse « la chaine des rames ». *Remeggio* come voce toscana ha connessione con 'remo' (v. JAL, *Glossaire nautique*, II, p. 160), ma *remiggio* è deverbale di *remeggiare* o *romeggiare* 30 per 'ormeggiare'. *Remeggiare* è anche negli Statuti di Ancona (pp. 131-132, 142, 143, 196). La forma con *i* metafonico ne denunzia l'origine pugliese.

s o r t a. (*se la nave fosse sorta li marinari non deve levare* 14). È tra gli esempi meno noti di un tecnicismo di larga diffusione; morfologicamente è participio del verbo *sorgere* o *surgere* « ancorare, ormeggiare, gettare l'ancora »; cfr. Nelle Tavole amalfitane *sorgituro* « luogo di ancoraggio ». Per il problema etimologico e storico della diffusione v. E. De Felice in « Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano » 16-17 (1974-1975), pp. 207-225.

s o s t a. (*tenere sosta né mollare sosta* 15) 'susta', « corda di manovra »; poiché *tenere s.* è il contrario di *mollare s.*, il senso non può essere che « tirare, tendere una corda ». Si tratta di un venezianismo, *sosta* (a. 1224, Sella, p. 538), tenuto conto che nei dialetti pugliesi e meridionali la forma è *susta*.

t o r g i d a. (*qualunqua homo trovasse roba in mare che andasse torgida* 19), tradotto dal Pardessus « quelques objets qui flottent sur la mer ». Il senso si intende facilmente dal contesto, ma il valore semantico di *torgida* va riconosciuto con esattezza. La parola è nel veneziano antico nella forma *torsida* che risale a un lat. * torcidus per torquidus da torcere « volgere intorno o in giro » (REW 8800). Senonché *torsida* non può essere meridionale; viceversa *torgida* è risposta fonetica meridionale di una forma lat. * torcidus, -a e trova conferma in superstiti locuzioni pugliesi annotate nei lessici dialettali, come il molf. *scì trùgəchə* « andare in rovina, a capitombolo » (SCARDIGNO, *Lessico molfettese*, p. 528) e in forma ancor più precisa nel biscegliese *scì in trùcete* (COCOLA, *Vocabolario dialettale bisceglese*, p. 213) « mettersi in agitazione ». Siamo quindi in presenza di un originario venezianismo con adattamento pugliese. Come venezianismo è passato nel latino di Dalmazia che registra in un documento del 1305 il seguente esempio *si aliqua barca turzida exiret portum Iadrae* (v. *Lex. lat. m. e. Jugosl.*, cit., VII, p. 1218).

0. Ordinamenta & conſuetudo maris edita per conſules ciuitatis Trani.



L nome delo omnipotente dio Amen Milleſimo ſexageſimo tertio prima indictione. Q uiſti infraſcripti ordinamẽti & raſone fo facti ordinati & prouiduti & ancora deliberati p li nobili & diſcreti homini. Miſſer Angelo de bramo. Miſſer Simõe de brado. Et Cõte Nicola de Roggiero dela cita de Trani electi cõſuli in arte de mare per li piu ſufficienti che ſe poteſſe trouare in quiſto golfo Adriano.

1. Propone dice termia & diffiniſce q̃ſta ifraſcripta q̃ſtione de larte del mare. Laq̃le e coſi facta che ſe alcuna naue grande ouer picola geſſe in terra p fortuna: Et foſſe partuta la poppa dala proda. La mercatantia che ſe nela dicta naue non ſia tenuta al emẽdare ladicta naue. Et ſe la dicta naue nõ foſſe partuta da poppa ad proda La mercatantia che ſe in eſſa ſia tenuta ad emendare la dicta naue. Et li marinari dela naue ſia tẽuti ad aſpectare octo di per ſcampare li ſuoi corredi. Et q̃lũqua mariaro ſe parteſſe nãzi el dicto termie de octo di dela dicta naue ſia tenuto ad pagare de ogni denaro de ſuo ſalaro: de tre diari dece.

2. Propone anchora dice & diffiniſce li predicti conſuli che qualunqua corredo ſe perdeſſe non ſia tenuto di andare ad uarea ſaluo che li dicti corredi non fuſſe guaſtadi ouer perduti per campare le perſone la mercatãtia & anche la naue che ſe in queſto caſo foſſe li dicti corredi ſia tenuti de andare ad uarea.

3. Propone dice & diſtiniſce li dicti conſuli che ſe la mercatãtia dela naue fuſſe robata da corſari ſia tenuta la dicta mercatantia robbata de andare ad uarea. Et che ſe ne campaſſe de queſte mercatantie che nõ foſſe robbate. Tutte quelle che campaſſe ſia tenute de emẽdare quella che fuſſe robbata. Et che lo ſaluio de li marinari nõ ſia tenuto de emendare mercatantia ueruna.

4. Propone dice & diffiniſce li p̃dicti cõſuli de mare che ſe una barcha ſcopta ádaſſe i terra ad ſſaſſiar & ſſaſſiaſſeſi la mercatãtia nõ ſia tẽuta ad emẽdar la barca: Et ſe la barcha ſcopta foſſe i pelago i fortũa & li mariari de la dicta barcha per queſta fortuna gettaſſe in mare la mercatantia per meglio ſcampare la mercatantia coſi perduta deue andare ad uarea.

5. Propone dice & diffiniſſe li p̃dicti cõſuli che ſe una naue grãde ouer picola foſſe nolegiata & carcata & parteſſeſe de porto & haueſſe facto uela & la dicta naue p caſo tornaſſe i porto. Et ſe li mercatãti redotnãdaſſe la roba: & nõ uoleſſe che la dicta naue la portaſſe piu ultra lo patrõe dela naue deue hauer tutto lo nolo cõuẽuto como che ſe lhaueſſe portata doue che li mercatãti haueſſe uoluto.

6. Propone dice & diffiniſce li predicti cõſuli che qualũqua naue o grãde o picola foſſe carcata i porto & inãzi che la dicta naue ſe parteſſe de porto li mercatãti li idomãdaſſe lalor mercãtia lo patrõe dela naue ſi li deue rẽder la mercatãtia & eſſo patrõe deue hẽre & receuer da mercatati lo mezo delo nolo cõuẽuto.

7. Propone ancora dice & diffiniſce li dicti cõſuli che ſe la dicta naue foſſe in porto p carcarſe. Et li mercatãti che lhaueſſe nolegiata & p̃meſſo al patrõe de dar la mercatantia & non la uoleſſe poi dare lo patrone non li po domandare altro che lo quarto delo nolo.

A

8. Propone ancora dice & dechiara li ſopradicti conſuli che ſe un patrone de naue andaſſe in lochi diuetati & ancora andaſſe in porto doue nō deſſe andare ſal uo che nō foſſe per fortuna gabella & ogni altro danno in quiſto camino & altri lochi deuetati aduenesſe ſe li marinari dela dicta naue li uetaſſe al patro ne & lo patrone non lo uoleſſe fare ſia tenuto lo patrone ad pagar tutto que ſto danno & in caſo che li marinari & anche lo patrone non cognoſceſſe que ſto facto el dāno tutto che aduenesſe deue andare ad uarea.

9. Propone dice & determina & diffiniſce li dicti cōſuli de mare che ueruno patro ne nō poſſa laſſare niſuno marinaro altro che non foſſe per quatro caſone & defecti de eſſo marinaro: prima per biaſtemar dio la ſecūda per eſſer meſchia rolo la terza per eſſere ladro: la quarta per luxuria. Et per queſte quatro coſe lo patrone poſſa laſſare lo marinaro & cōducerlo in terra ferma & fare raſone loro in terra ferma.

10. Propone & diffiniſce li p̄dicti cōſuli de mare che ſe uno marinaro ſe parteſſe con la naue dela ſua terra & ad malaſſe ipſo deue hauere tutta la ſua parte.

11. Propone & diffiniſce li dicti cōſuli che ſe un marinaro ſe cōduceſſe ouer parteſſe cō la naue de caſa ſua ello nō ſe puo partire ne laſiare larmaria dela dicta naue ſaluo che p tre caſone & coſe la prima e ſe ello foſſe facto patrone de unaltra naue. La ſecōda ſe foſſe facto nochiero. La terza e ſe in quello p̄ſente uiaggio haueſſe facto uoto de andare ad ſan iacomo al ſancto ſepulcro o ad Roma & per queſte tre coſe ha caſone legitima de partirſe & deue eſſere licentiato ſen za altro intereſſe o danno refare.

12. Propone anchora dice & diffiniſce li predicti conſuli de mare che qualūqua pa trone menaſſe mariari ad parte in naue grande ouer picola. Et ſe lo dicto ma rinaro ſe uoleſſe partire gli deue laſſar la mitade de quello che deueſſe hauere ouero dela parte ſua.

13. Propone dice & dechiara li dicti conſuli de mare che qualunqua patrone andaſ ſe con una fortuna ad uela & la ſua uela ſe guaſtaſſe ſe ſia ſuo tutto el damno Ma ſe ello andaſſe ad uela. et diceſſe alli matinari: cala mo che io uoglio met tere lo terzarolo. Et li mercatanti & li marinari li deſſe queſto che non calaſſe ma che teneſſe duro & la dicta uela ſe perdeſſe: in cio ſia tenuta de gire & an dare ad uarea.

14. Propone ancora & dice & diffiniſce li dicti cōſuli de mar che ſe la naue foſſe ſor ta: li marinari nō deue leuar ſenza licētia delo patrone ouero delo nochiero. Et piu ad queſto ſe la garoppa ouer lo canapo ſe mozaſſe queſto ſi deue anda re ad uarea. Anche mo ſe cō lor litigia li faceſſe forza & perdeſſeſe licora nō ſia tenuto ad mendarſe ne andare ad uarea.

15. Propone & dice & diffiniſce li dicti cōſuli de mare che qualunqua naue faceſſe uela dela ſua terra che nui li tollamo liberta che nō debia calare uie coillare ne tenere ſoſta ne mollare ſoſta ſenza licentia del nochiero. Et la naue ſtarēdo in porto lo nochiero nō poſſa trare la naue de pōrto ſenza licētia del patrone.

16. Proponemo dicemo & ſententiamo nui conſuli predicti che qualunqua patro ne menaſſe ſcriuāo. Ello debia eſſere iurato del ſuo cōmune & de eſſer bono

& liale

& leale. Et queſto dicto patrone nō poſſa fare ſcriuere niſuna coſa che habia con niſſuno mercatante che non ſia el mercatante de preſente ouero altro teſtimonio. El ſimigliante caſo & termine ſia coli dicti marinari & ſe altro ouero el cōtrario de cio faceſſe & ſcriueſſe che quello ſuo quaterno ouer libro nō ſia tenuto ad nulla raſiōe ne ad eſſo ſe deba dare fede alcuna. Et ſe queſto ſcriuano receueſſe mercatantia dali mercatanti & manchaſſeli ſia tenuto ad mendarlo eſſo ſcriuano: & lo dicto quaterno ſi deue eſſer copto di carta pecudia.

17. Propone & dice & diffiniſce li dicti conſuli de mare: che qualunqua patrone ha ueſſe niſſuna mercatantia in naue: & biſognaſſeli ſcaricare ouero in porto ouero in ſpiaggia como la dicta roba ha dato in barcha lo dicto patrone ſubito ipſo facto e ſcapolo & liberato dela dicta roba & mercatātia coſi decarcata ſia tenuta ad emendare eſſa barcha ſaluo che non la perdeſſe per fortuna de mare ouero de corſari. Et in queſti dui caſi non ſia tenuta.

18. Propone dice & diffiniſce li dicti conſuli de mare che qualūqua mercatāte ouer altro homo deſſe mercatantia ad qualche ſuo factore ouero ad altra perſona che glila uendeſſe ſenza ueruno teſtimonio che chi aſſegna ſi liſſe deue credere alo dicto factore: & che uoleſſe andare dricto ala raſone de ſignoria ello habia dui teſtimonii diricti & liali: & ad coſtoro debia eſſere creduto & dato piena fede.

19. Propone & dice & diffiniſce quiſti ſauii conſuli de mare che qualunqua homo trouaſſe roba in mare che andaſſe torgida ſi li ſia licito ad tollerla & aſſignala ala corte & darla per ſcripto fra terzo di dapoi che lha trouata & tolta Et de queſta roba coſi recouerata ne debia hauere la mita trouandoſe el patrone deſſa. Et queſta cotal roba debba ſtare in mano della corte trenta di continui Et ſe per fine ad trenta di el patrone non ce apparera: o altra legitima perſona per lui la roba debia eſſere de colui che lha trouata.

20. Propone dice & diffiniſce li conſuli antedicti che qualunqua perſona troua roba ſotto acqua ſi debia eſſere le doi parte de quillo che la troua & lo terzo debia eſſere del patrone de eſſa roba de robe che habia ſignale.

21. Propone ancora & dechiara che qualunqua perſona trouaſſe roba che haueſſe ſignale che niſſuno la debia toccare ſub pena de tre uolte che fuſſe extimata cotal mercatantia che foſſe coſi trouata & piu in arbitrio dela dicta raſone che ſe trouaſſe nela dicta terra.

22. Propone & dechiara li dicti conſuli de mare: che qualunqua naue faceſſe alchuna uarea: ſe deue cauare fora el terzo per li corredi: perche gli corredi non e tenuti de andare ad uarea & non deue eſſer mādati ſe ſe perdeſſero & coſi ueraſa uice li corredi non deue emendare laltra merchatantia.

23. Propone dice & diffiniſce li dicti cōſuli de mare che qualūqua perſona trouaſſe oro argento o perle o altre coſe ſotile de ualore & non laſſignaſſe al patrone ouero al nochiero o alo ſcriuano & interueneſſe che de queſte coſe & daltro ſe deueſſe fare uarea o per corſari o per fortuna de mare le predicte coſe nō ſe deue emendare & ſe le d[illegible]e coſe ſe p[illegible] deueno andare ad uarea.

24. Propone & dice & diffiniſce li predicti conſuli de mare che ſe niſſuno patrone de naue portaſſe roba mercatantia non la poſſa trare for de naue ſenza licẽtia del patrone dela mercatantia. Et ſe ello la traheſſe fora ſenza licẽtia & la mercatantia ſe perdeſſe lo dicto patrone dela naue la debia emendare.

25. Propone & dice & diffiniſce li ſauii cõſuli de mare che ſe alcũo mercatãte nolegiaſſe alcũa naue grãde ouer picolina & nõ ce foſſe noiato el pacto de ſcarcare ne de ſpaciare la naue ne per luna parte ne per laltra pero nui coſuli ſententiamo che la naue eſſendo al carcaturo nõ la deue aſpectare ſe nõ octo di de tempo de bonaza & debia hauer pagato lo ſuo nolo: & ſe li dicti mercatanti non uoleſſero ſpaciare la naue: che la naue ſe ſia ad reſico deli mercatanti. Et deba hauer la dicta naue de ſalario quello che terminarãno li conſuli che ſe ranno in quelle parte.

26. Propone dice & diffiniſce li dicti cõſuli de mare che ſe uno patrone haueſſe carcato la naue de mercantia & fuſſe fortuna & nõn ce foſſe li mercatanti che lo dicto patrone ſe biſognaſſe: che la poſſa gittare fora con le ſue mane la dicta mercatantia. Et niſſuna raſone li poſſa cõtrariare perche lo fa per ſcampo de le perſone dela naue & de laltre mercatãtie & la dicta roba & mercatãtia coſi gettata deue andare ad uarea.

27. Propone dice & diffiniſce li dicti conſuli che ſe la naue fuſſe aſſalita & percoſſa da corſari ſententiano che lo patrone poſſa accordare lo dicto corſale o per oro o per argento o per altra robba & pacto per loquale ſe ſcampe la naue & laltra mercatantia nõ eſſendo li mercatanti in naue.

28. Propone & diffiniſce li dicti conſuli de mare che niſuno patrone non poſſa bacere niſuno marinaro. Ma lo marinaro deue ſcampare & gire da proda denãze ala catena del remiggio. Et deue dire dala parte dela mia ſignoria non me toccare tre uolte. Et ſe lo patrone paſſaſſe la catena per bacterlo: lo marinaro ſe deue defẽder. Et ſe lo marinaro occideſſe el patrõe nõ ſia tenuto ad bano.

29. Propone ancora & diffiniſce li dicti conſuli de mare che qualunqua naue o grãde o piccola haueſſe meſſa mercatantia: Et la naue faceſſe acqua ali mercatanti e licito de non darli piu robba & lo patrone ha liberta de andare per ſoi facti per ſcampare le perſone & la naue.

30. Propone dice & ſentẽtiano li dicti cõſuli de mare che neſuno nauilio che ſia in mare nõ debiano fare pacto ne cõuentione alchuna & ſel el faceſſe in mare cõ mercatanti o con marinari non uagliano ne ſiano de niſun ualore ne per epſi pacti ſe poſſa domandar ſaluo che nõ foſſe in porto in loco romeggiato in quatro ouero che lo ſcripto appara da luna parte & dallaltra ouero p mano delo ſcriuano perche li teſtimonii non po andare la doue uanno le naue.

31. Proponemo & diffinimo nui conſuli de mare che ciaſchuno patrõe de naue habia liberta de reſcotere una naue o per fortuna de mare o per corſari. Et ſe biſognaſſe denari habbia liberta de tollerli ſopra de eſſa & dela naue ſia buono guardiano & faccia quello che deue.

32. Propone dice & diffiniſce li dicti cõſuli de mare che ſe ſapreſentaſſe che galea al

cuna

III

cuna andaſſe in curſo. Et la naue haueſſe roba entro o in tucto o in parte & li mercatanti lareuoleſſe la lor roba & mercatãtia lo patrone non ſia tenuto ad darglila ſaluo che li mercatanti non li affrancaſſe la naue.

Expliciunt ordinamenta maris edita per conſules Trani.